



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
LORENZO AURELI	Componente
NICOLA COLAVITA	Componente relatore

R.G. Trib. Fed. 22/2021 - Proc. P.A. 8/21

DECISIONE

sul reclamo proposto dal sig. Walter Daldoss (tessera FISE n. 000134/D) rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Grazia Gnocchi

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale di conferma dell'applicazione della misura sanzionatoria della sospensione ex art. 6.1.IV RG FISE del 18.10.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 22/2021 a carico del signor Walter Daldoss

FATTO

1 - Con atto di incolpazione del 29 novembre 2021, la Procura Federale deferiva il sig. Walter Daldoss innanzi al Tribunale Federale per rispondere della violazione dell'art. 1, comma I, secondo capoverso e comma II lett. a) e b) del RG FISE dell'art. 1, lett. b) Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, dell'art. 2 Reg. Vet. FISE e dell'art. 377 Reg. Generale FISE in tema di maltrattamenti "...per avere questi colposamente omesso di vigilare sui propri cavalli, al fine di evitare nei loro confronti abusi e maltrattamenti" nonché "per avere omesso di denunciare i detti maltrattamenti, allorché se ne è avveduto con inescusabile ritardo...".

Il deferimento ha avuto origine dalla decisione del 21 dicembre 2020 resa nel procedimento iscritto al n. 7/2020 R.G. Trib./CAF (P.A. 91/2019) con la quale la Corte di Appello Federale FISE aveva condannato il Sig. Simonetti per i maltrattamenti perpetrati ai danni degli equidi di sua proprietà, disponendo al contempo la remissione degli atti alla Procura Federale per verificare la esperibilità dell'azione disciplinare nei confronti del sig. Daldoss per essersi - quest'ultimo - avveduto con colpevole ritardo sia dei maltrattamenti ai quali il sig. Simonetti sottoponeva i propri cavalli sia di non aver denunciato per tempo tali pratiche illecite agli organi competenti in violazione di quanto disposto dall'art. 3 R.G. FISE.

2 - Il Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il giorno 10 gennaio 2022.

3 - All'esito del giudizio, con decisione del 7 febbraio 2022 pubblicata sul sito federale il 10 febbraio 2022, il Tribunale Federale accoglieva parzialmente il deferimento richiesto dalla Procura Federale, applicando al dott. Walter Daldoss la sanzione della sospensione di cui all'art. 6.1.IV R.G. FISE per mesi 6.

4 - Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il dott. Daldoss chiedendo la revoca della misura sanzionatoria disposta dal Tribunale ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una diversa e inferiore sanzione contenuta entro il minimo o comunque in una misura particolarmente lieve.

5 - Con ordinanza del 28 febbraio 2022 il Presidente della Corte di Appello Federale fissava l'udienza



di discussione del reclamo per il giorno 18 marzo 2022.

Con memoria del 15 marzo 2022 si costituiva la Procura Federale chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale Federale.

6 - All'udienza del 18 marzo 2022, attesa una grave indisponibilità che non consentiva al componente del collegio Avv. Colavita di presenziare alla stessa, il Presidente informava le parti che avrebbe provveduto a fissare tempestivamente una nuova udienza tenendo conto delle disponibilità manifestate dal Sig. Daldoss.

In tale contesto, l'Avv. Gnocchi informalmente - alla luce degli eventi legati alle istanze di accesso agli atti del 16 e 17 marzo 2022 - richiedeva al Presidente della Corte di Appello Federale Avv. Alessandra Bruni di valutare l'opportunità di astenersi anticipando, in subordine, la proposizione di istanza di ricusazione. Il presidente CAF informava le parti che non intendeva astenersi, non ritenendo sussistere i presupposti.

7 - In considerazione di quanto sopra, con provvedimento del 18 marzo 2022 il Presidente della Corte di Appello Federale fissava l'udienza del 25.03.2022 per la trattazione del reclamo.

8 - Nelle more, con istanza del 23 marzo 2022 il sig. Daldoss formalizzava la istanza di ricusazione del Presidente Avv. Alessandra Bruni rappresentando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 28.1., lett. d) del Regolamento di Giustizia, nonché per gravi ragioni di convenienza.

Con sentenza del 30 marzo 2022, la Corte di Appello Federale, presieduta dal Vice Presidente della stessa avv. Annamaria Pitzolu, sulla ricusazione, respingeva l'istanza ritenendola infondata.

9 - Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 1 aprile 2022 il Presidente della Corte di Appello Federale fissava l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 7 aprile 2022.

10 - Con memoria depositata in data 6 aprile 2002, poi, il reclamante eccepiva l'inesistenza della decisione di primo grado e la conseguente estinzione del procedimento ex art. 56.4 R.G. FISE

11 - All'esito dell'udienza del 7 aprile 2022 - alla quale erano presenti il Procuratore Federale Avv. Alessandro Benincampi, il Procuratore Aggiunto Avv. Guido Saleppichi, l'Avv. Monica Gnocchi e il sig. Walter Daldoss personalmente - la Corte tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

1 - Occorre innanzitutto soffermarsi sull'eccezione di inesistenza della decisione di primo grado e conseguente estinzione del procedimento ex art. 56.4 R.G. FISE formulata dal reclamante con la su citata memoria depositata in data 6 aprile 2022, avente natura preliminare.

Con tale eccezione, in particolare, il dott. Daldoss assume che:

a) il provvedimento oggetto di gravame sarebbe carente delle sottoscrizioni, sarebbe privo di data certa e non sarebbe stato sottoscritto in conformità con la normativa del CONI ed endofederale che disciplina la giustizia sportiva, e con le norme del processo civile, applicabili per effetto del richiamo operato dall'art. 20.6 R.G. FISE e dall'art. 2.6 CGS del CONI;

b) la decisione pubblicata sul sito e comunicata al deferito è mancante di sottoscrizione ed è carente di ulteriori requisiti essenziali (nello specifico il provvedimento non sarebbe stato assunto all'esito di



una Camera di Consiglio, non essendovi menzione della stessa; non sarebbe indicato il luogo nel quale la decisione sarebbe stata presa; non recherebbe la data di deposito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia né recherebbe un numero cronologico progressivo; sarebbe priva di data certa);

c) la decisione reclamata sarebbe inesistente o affetta da nullità assoluta e insanabile per mancanza di sottoscrizione da parte dei componenti del Collegio giudicante, ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 161, comma 2, c.p.c..;

d) nessuna delle versioni della decisione presenti nel fascicolo sarebbe idonea a produrre gli effetti di una valida decisione;

e) sarebbero irrilevanti i due originali della decisione sottoscritti (di cui uno con timbro depositato il ...) contenuti nel fascicolo cartaceo in quanto gli stessi sarebbero inidonei "...a dimostrare la riconducibilità dei due "originali" ai presunti sottoscrittori, ad attestare la data di apposizione delle sigle manoscritte sulla decisione reclamata, a certificare la data di avvenuto deposito dei documenti stessi presso la Segreteria...";

1.1 - La doglianza - al di là di ogni altra considerazione in ordine alla sua inammissibilità - è del tutto infondata e al limite della temerarietà.

Come dedotto anche dal reclamante, infatti, non vi è alcun dubbio che all'interno del fascicolo cartaceo del giudizio sia certamente presente l'originale della decisione munita delle sottoscrizioni di tutti i componenti del Collegio di prime cure e del timbro del deposito apposto dalla Segreteria.

È evidente, dunque, che al di là delle considerazioni (quasi allusive) dedotte dal reclamante, non vi è alcun dubbio che nella specie la sentenza di prime cure sia stata sottoscritta in formato analogico dai componenti del Collegio di prime cure e depositata all'interno del fascicolo cartaceo del procedimento.

Tanto basterebbe ad evidenziare la temerarietà della doglianza.

1.2 - Ma vi è di più. Come innanzi riportato, invero, a dire del reclamante nella specie dovrebbe rilevarsi l'inesistenza della decisione gravata in quanto quella pubblicata sul sito e comunicata al deferito sarebbe mancante di sottoscrizione e carente di ulteriori requisiti essenziali.

Orbene, anche tale considerazione è priva di ogni fondamento.

Come ben evidenziato dalla Procura Federale nel corso dell'udienza del 7 aprile 2022, infatti, l'art. 20.5 del R.G. FISE dispone che "...il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto...".

Quindi, il successivo comma 6 del medesimo art. 20 prevede che "...per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva...".

È chiaro, quindi, che in tale contesto la circostanza che all'esito del deposito della sentenza da parte del Collegio giudicante di prime cure la segreteria degli Organi di giustizia abbia pubblicato la medesima decisione sul sito internet della Federazione e abbia provveduto ad inoltrare al deferito a mezzo PEC una copia della decisione priva di firme autografe analogiche non può certo assurgere a vizio di per sé idoneo a rendere inesistente la decisione stessa ritualmente sottoscritta in formato



analogico.

Né, d'altra parte, il vigente Regolamento di Giustizia FISE prevede in alcun modo che la decisione degli Organi di Giustizia debbano essere necessariamente sottoscritte con firma digitale, essendo certamente la sottoscrizione analogica del tutto equipollente nel nostro ordinamento; al contrario, invero, l'art. 20.4 del R.G. FISE si limita a prevedere che "...la decisione del Giudice è motivata e pubblica..." mentre l'art. 30.5 stabilisce unicamente che "...le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo di almeno 10 anni nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso pubblico e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, ove non contestuali alla decisione...".

Non vi è dunque prescrizione di sorta che imponga che la decisione pubblicata sul sito debba recare necessariamente la sottoscrizione dei componenti del Collegio.

1.3 - Quanto poi all'asserita non riconducibilità delle firme ai sottoscrittori si tratta - evidentemente - di mera congettura priva di ogni supporto probatorio.

Le firme analogiche apposte in calce alla decisione in corrispondenza dei nominativi del Collegio, infatti, consentono senz'altro di ritenere che tali sottoscrizioni siano state apposte dai medesimi componenti del Collegio di prime cure; né, del resto, il reclamante deduce - a supporto della propria asserzione - la benché minima ragionevole circostanza di fatto e di diritto che possa anche solo consentire di porre in dubbio la paternità di tali sottoscrizioni.

Ciò, peraltro, senza considerare che - in ogni caso - ogni eventuale dubbio in ordine alla riconducibilità delle sottoscrizioni in questione ai componenti del Collegio giudicante non potrebbe che essere fatto valere con apposita querela di falso in questa sede nemmeno adombrata dal reclamante.

Anche sotto tale profilo, dunque, appare evidente l'infondatezza dell'eccezione che merita integrale rigetto.

2 - Ciò posto con riferimento all'eccezione formulata con la memoria depositata in data 6 aprile 2022, è ora necessario soffermarsi sulle doglianze esperite con il reclamo.

3 - Con il primo motivo di censura il dott. Daldoss si duole innanzitutto del fatto che "...il Tribunale Federale ha ritenuto erroneamente che la memoria difensiva del deferito sia stata depositata "tardivamente", in violazione del termine di cui all'art. 47 R.G...".

A dire del reclamante, in particolare, nonostante tale scritto difensivo sia stato acquisito dal Tribunale al fine di garantire il diritto di difesa del deferito, tale declaratoria di tardività si porrebbe in contrasto con le norme procedurali regolamentari sportive e con le norme processuali civili ivi richiamate e sarebbe altresì del tutto carente di motivazione.

Il Collegio ritiene di poter prescindere da una valutazione in ordine alla fondatezza nel merito di tale doglianza attesa la sua evidente inammissibilità per carenza di interesse.

Come attestato espressamente anche dal reclamante nel corpo della censura, invero, da tale determinazione del primo Giudice il dott. Daldoss non ha subito alcun "...pregiudizio concreto...".

Dalla lettura della decisione di prime cure, del resto, emerge chiaramente che il Tribunale Federale - pur avendo dichiarato tardivo il deposito effettuato alle ore 23:52 del 7 gennaio 2022 (con udienza



per il 10 gennaio 2022) ha pacificamente acquisito tale memoria “...per le difese e le conclusioni in essa contenute...”.

È evidente, dunque, la carenza di interesse del reclamante a coltivare tale doglianza dal cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque derivare alcuna utilità per il medesimo dott. Daldoss; come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza (civile e amministrativa), del resto, deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione dedotta ove (come nella specie) non sussista la possibilità - per la parte che l'ha proposta - di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Di qui l'indubbia inammissibilità della doglianza.

4 - Il reclamante contesta poi l'operato del Tribunale Federale laddove ha respinto la censura con la quale il medesimo dott. Daldoss si doleva del fatto che la Procura aveva disatteso i termini per lo svolgimento e la conclusione delle indagini omettendo inoltre di procedere alla notifica dell'atto di deferimento all'incolpato entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 63.5 R.G. FISE.

Al riguardo, in particolare, il reclamante deduce che:

- a) dall'atto di deferimento emergerebbe chiaramente che la Procura Federale non avrebbe rispettato la scansione temporale prevista dal Regolamento di Giustizia;
- b) nel corso del giudizio di primo grado il “...deferito ha evidenziato come, alla luce della recente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 13/2021 e, in particolare, in applicazione del consolidato orientamento interpretativo sull'art. 152, comma 2, c.p.c. della Corte di Cassazione, il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 63.5 R.G. (art. 64.5 del previgente Regolamento di Giustizia) debba ritenersi perentorio...”;
- c) eventuali ragioni di complessità del caso concreto al più opererebbero nella fase precedente dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante fino alla conclusione delle indagini e non potrebbe comportare una deroga alla cadenza procedimentale di cui all'art. 63.5 R.G. posta a tutela dell'incolpato;
- d) dalla violazione del termine prescritto per l'esercizio dell'azione disciplinare discenderebbe l'improcedibilità e la conseguente estinzione del presente procedimento;
- e) la decisione del Tribunale di non accogliere tale eccezione sarebbe basata su motivazioni errate, censurabili, contraddittorie e che si porrebbero in palese violazione delle norme endofederali, del CGS del CONI, dei principi del processo sportivo e dell'orientamento ormai da ultimo prevalente e consolidato del Collegio di Garanzia;
- f) il Tribunale avrebbe errato nel considerare che non vi sia nel compendio normativo una disposizione che espressamente ricollegi un effetto estintivo (o decadenziale) alla mancata osservazione del termine di cui all'art. 63.5 R.G. (art. 64.5 del previgente Regolamento di Giustizia erroneamente richiamato dal Tribunale Federale);
- g) siffatta disposizione sarebbe invece da rinvenire nel successivo art. 64, al comma 1, laddove il Regolamento di Giustizia FISE vigente impone un obbligo a carico della Procura Federale di portare celermente a compimento l'azione disciplinare, esercitando il “potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti” entro i termini previsti dal Regolamento di Giustizia, a pena di estinzione;



h) la norma in questione, pur inserita all'art. 64 intitolato "Prescrizione dell'azione", avrebbe una portata più ampia e niente affatto limitata alla disposizione in questione. Il comma 1, di tale disposizione, invero, farebbe riferimento ai "...termini previsti dal presente Regolamento" e non ai termini previsti dal presente articolo;

i) le Sezioni Unite Collegio di Garanzia - con dispositivo del 15 dicembre 2021 - avrebbero risolto le oscillazioni giurisprudenziali sul tema.

4.1 - La censura è infondata.

4.2 - Come chiarito anche dal Tribunale Federale con la decisione oggetto di gravame, il termine posto dall'art. 63.5 del vigente Regolamento di Giustizia è da ritenersi ordinatorio.

L'art. 32.1 del R.G. Fise, infatti, dispone chiaramente che "...salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono da intendersi come ordinatori...".

Di talché, Questo Collegio - in linea con l'orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Appello Federale dal quale non sussistono valide ragioni per discostarsi - ritiene che in assenza di diversa previsione anche il termine di 30 giorni per la notifica dell'atto di deferimento all'incolpato previsto dal disposto dell'art. 63.5 del R.G. FISE sia da ritenersi ordinatorio, con conseguente impossibilità di dichiarare l'estinzione del presente procedimento nell'ipotesi in cui lo stesso venga superato.

4.3 - Ma non solo. La conclusione innanzi delineata è altresì supportata da un'interpretazione complessiva e sinergica del disposto del Regolamento di Giustizia FISE.

Ed invero - in ossequio al brocardo *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit* - è evidente che laddove il Legislatore Federale avesse inteso riconnettere un effetto estintivo del procedimento disciplinare al decorrere del termine di 30 giorni previsto dall'art. 63.5 del R.G. FISE, lo avrebbe espressamente previsto. Tanto ciò è vero che, proprio in tale prospettiva:

a) l'art. 56 - rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi" - al comma 4 stabilisce espressamente che "...se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone...";

b) l'art. 64 del RG FISE - rubricato "Prescrizione dell'Azione" - individua espressamente non solo il dies a quo ma anche i precisi termini di prescrizione in relazione alle differenti ipotesi ivi prese in considerazione;

c) l'art. 55.3 del R.G. FISE prevede espressamente che "...decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport...".

E' chiaro, dunque, che laddove il Legislatore Federale ha ritenuto di dover prevedere effetti decadenziali ovvero estintivi in relazione al mancato rispetto di un termine (anche se non indicato come perentorio) lo ha espressamente previsto.

Al contrario, l'art. 63.5 del R.G. FISE non solo non reca indicazione di sorta in ordine alla pretesa perentorietà dei termini ivi indicati, ma nemmeno prevede in alcun modo l'ipotesi che il superamento di detti termini possa comportare l'estinzione del giudizio.



Di qui l'infondatezza, anche sotto tale profilo, della censura in esame; d'altra parte, aderendo all'interpretazione del reclamante si finirebbe per violare il disposto dell'art. 12 delle Preleggi secondo cui - come noto - "...nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore...".

4.4 - Né, del resto, Questo Collegio ritiene persuasivo il richiamo del reclamante al disposto dell'art. 64, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE.

Ed invero, in disparte quanto già innanzi chiarito anche in ordine al portato dell'art. 32.1 del R.G. FISE, deve rilevarsi che, a differenza di quanto dedotto dal dott. Daldoss, il citato art. 64 del R.G. FISE ha ad oggetto esclusivamente la disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare prevedendo espressamente, come detto, i precisi termini (appunto) di prescrizione in relazione alle differenti ipotesi ivi prese in considerazione.

Di talché, è chiaro che la locuzione di cui al comma 1 della norma in esame - secondo cui "...il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento..." - si riferisce chiaramente ed esclusivamente alle ipotesi in cui per effetto dello scorrere del tempo l'azione disciplinare si prescriva e non, viceversa ad ipotetiche ipotesi di estinzione dell'azione disciplinare in realtà giammai regolamentate dal Legislatore Federale.

4.5 - Quanto, infine, al richiamo alla recente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 13/2021 Questo Collegio condivide pienamente le conclusioni sul punto del Tribunale Federale.

Ed invero, con tale autorevole decisione il Collegio di Garanzia si è soffermato unicamente sul complesso di norme che regolano il sistema della Giustizia Amministrativa in seno alla FIGC laddove l'art. 38, comma, del R.G. FIGC - a differenza del su citato art. 32 del R.G. FISE - prevede la natura perentoria dei termini previsti dal codice in assenza di indicazioni contrarie.

Di talché anche sotto tale profilo la censura del reclamante si palesa priva di pregio.

5 - Nel merito il reclamante contesta poi la conclusione del Tribunale Federale laddove ha ritenuto che il deferito abbia "...omesso di denunciare l'illecito commesso dal Simonetti, con riferimento all'episodio di Caldonazzo, rispetto al quale era coinvolto in prima persona essendo [lo stesso deferito] in sella al cavallo...".

A dire del dott. Daldoss, invero, il Tribunale:

- a) avrebbe, innanzitutto, errato a ritenere che durante l'episodio di Caldonazzo il Dott. Daldoss abbia assistito a un fatto contrario all'ordinamento federale o percepito come tale, dando per scontato e presupposto che il Dott. Daldoss abbia avuto contezza di aver presenziato a una pratica di "sbarramento";
- b) il presupposto sarebbe errato perché nell'ordinamento federale non vi sarebbe alcuna definizione di sbarramento né una norma che disponga che tale tecnica configuri in sé un maltrattamento;
- c) non potrebbe ritenersi provato, nemmeno per presunzioni, che l'odierno reclamante abbia assistito ad un atto che possa aver percepito come contrario all'ordinamento federale;
- d) il reclamante avrebbe dichiarato di non aver condiviso il metodo di allenamento che sarebbe ben diverso dall'aver considerato il metodo in questione come contrario all'ordinamento federale;



- e) il cavallo di sua proprietà non avrebbe subito alcun maltrattamento o abuso;
- f) nessuna omissione dolosa o colposa sarebbe poi ascrivibile al medesimo reclamante.

La censura non appare persuasiva.

5.1 - Innanzitutto occorre evidenziare che - come correttamente rilevato dal Tribunale Federale - nella specie la Procura ha contestato al dott. Daldoss di non aver immediatamente e correttamente denunciato l'illecito commesso dal Simonetti, con riferimento all'episodio di Caldonazzo, rispetto al quale lo stesso reclamante era coinvolto in prima persona essendo in sella al cavallo.

Tale circostanza - anche in relazione al grado probatorio che per giurisprudenza costante è necessario raggiungere nell'ambito del processo sportivo - risulta pacifica.

Di qui l'evidente violazione - come correttamente rilevato dalla Procura Federale - dell'art. 3 R.G. FISE che impone ai tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, di farne denuncia.

5.2 - Né potrebbe ritenersi - come sostiene il reclamante - che il dott. Daldoss non abbia avuto contezza della illiceità della condotta posta in essere in quell'occasione dal sig. Simonetti.

E ciò per molteplici ragioni.

Innanzitutto, invero, è lo stesso reclamante a riferire di aver deciso di interrompere i rapporti professionali con il sig. Simonetti dopo tale episodio (evidentemente ben conscio della non correttezza della pratica in questione) precisando in sede di audizione che "...mentre saltavo mi sono reso conto che alzava leggermente la sbarra. A quel punto chiesi spiegazioni e mi disse che era per tenere attento il cavallo. In quel momento capii. E iniziai a farmi seguire da altri istruttori perché non ero assolutamente d'accordo con quel tipo di lavoro...".

Di talché, sotto tale profilo, è evidente che il reclamante ha comunque percepito immediatamente il disvalore della condotta del sig. Simonetti e comunque l'idoneità della stessa ad arrecare un danno al proprio cavallo.

5.3 - Ma non solo. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, non è credibile (e comunque non sarebbe ammissibile) che un soggetto che pratica il mondo dell'equitazione da decenni - come dallo stesso dichiarato - e che ha ricoperto anche ruoli apicali all'interno di associazioni sportive operanti nel mondo dell'equitazione non fosse a conoscenza della pratica dello sbarramento e della sua oggettiva contrarietà ai principi cardine dell'ordinamento sportivo equestre.

Del resto - come del pari adeguatamente rilevato dal Tribunale - qualora fosse veritiera l'affermazione sul punto del reclamante (e cioè a dire che lo stesso ignorava l'illiceità della pratica dello sbarramento), si tratterebbe comunque di un'ignoranza sintomo di inescusabile negligenza; e ciò a maggior ragione laddove si considerino i ruoli ricoperti dal dott. Daldoss nell'ambito della propria attività (quale, a titolo esemplificativo, la carica di Presidente del Centro Equestre Gaston D) che certamente avrebbero dovuto imporgli un grado di conoscenza di tali pratiche ben superiore a quello richiesto ad un soggetto non dotato di tale esperienza e privo di tali responsabilità.

Come chiarito dalla giurisprudenza, d'altra parte, "...la qualità professionale ed atletica dell'incolpato sia direttamente proporzionale all'obbligo e alla responsabilità che su esso incombe di precauzione, attenzione, cura e immediata azione in caso di incidente..." (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 69/2015).



5.4 - Il Collegio condivide quindi le conclusioni sul punto del Tribunale - con conseguente infondatezza delle doglianze in esame - laddove ha sostenuto che se da una parte non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione psicologica del Sig. Daldoss all'ideazione e all'esecuzione dell'illecito, dall'altra è certamente provato che, a cose fatte, egli abbia ommesso di denunciare un fatto del quale aveva certamente percepito la contrarietà ai principi dell'ordinamento federale.

6 - Con altra doglianza, infine, il reclamante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe comminato la sanzione di 6 mesi senza motivare sul punto e che simile sanzione non sarebbe giustificabile e non avrebbe nessun fondamento né fattuale né giuridico, configurando peraltro una disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Il Tribunale non avrebbe poi tenuto conto della tenuità del fatto e dell'ampia collaborazione prestata dal reclamante.

Anche tale doglianza si palesa priva di pregio.

6.1 - Occorre innanzitutto rammentare che nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il Giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale").

Nella scelta del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile il giudice deve altresì tener conto delle eventuali circostanze, se siano esse oggettive - ove attengano alla condotta - ovvero soggettive - relative cioè alla persona dell'incolpato - ai fini "dell'impatto" che le stesse spiegano sul piano sanzionatorio.

Il Giudice, allora, come dianzi evidenziato, nell'applicare la pena esercita un potere discrezionale attraverso la valutazione di parametri sia oggettivi, legati alla gravità del reato, sia soggettivi, relativi anche alla capacità a delinquere del reo.

6.2 - Nella specie Questo Collegio ritiene la determinazione della sanzione operata dal Tribunale esente da critiche.

Né certamente può condividersi l'assunto del reclamante in ordine ad una pretesa disparità di trattamento.

Ed invero, in disparte che tale vizio non rileva in sé in questa sede, occorre comunque evidenziare che, al più, la figura della disparità di trattamento potrebbe rilevarsi laddove - in presenza di situazioni identiche o del tutto analoghe - si giunga ad assumere provvedimenti tra loro contrastanti.

Orbene, nella specie certamente non ricorre tali ipotesi.

Come innanzi dedotto, infatti, la qualità soggettiva del dott. Daldoss quale soggetto qualificato dell'ordinamento gli imponeva un grado di conoscenza dell'illiceità della condotta e di diligenza nella immediata denuncia della stessa che da sole consentono di ritenere la sanzione comminata dal Tribunale certamente congrua.

La sanzione disciplinare, del resto - come rilevato dalla Procura Federale - ha funzione punitiva nei confronti del reo (a differenza del risarcimento o delle sanzioni con funzione prettamente ripristinatoria, che, invece, tendono a ricostituire il patrimonio del danneggiato) e, pertanto, si pone



Federazione Italiana Sport Equestri

nella prospettiva di dover valutare la gravità dell'illecito in relazione alle condizioni personali del responsabile.

Del resto - nel contesto in cui ci si trova - Questo Collegio non può non evidenziare la totale assenza di qualsivoglia ravvedimento ovvero di pentimento da parte del reclamante che, anche nel corso dell'udienza del 7 aprile 2022, non solo non ha dato alcuna dimostrazione di aver compreso la gravità del fatto addebitatogli ma ha assunto un atteggiamento viceversa teso esclusivamente a colpevolizzare gli organi della Federazione (quasi) rei di aver avviato un procedimento nei suoi confronti per i fatti oggetto di causa.

Anche sotto tale profilo, dunque, il reclamo del dott. Daldoss merita integrale rigetto.

P.Q.M.

la Corte di Appello Federale, come sopra composta, visti gli artt. 1 e 51, comma 2, R.G. FISE, e l'art. 49, comma 8, Statuto Federale FISE

RESPINGE

il ricorso proposto sig. Walter Daldoss (tessera FISE n. 000134/D) e conferma la decisione del Tribunale Federale

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 14 aprile 2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to **ALESSANDRA BRUNI**

Presidente

f.to **LORENZO AURELI**

Componente relatore

f.to **NICOLA COLAVITA**

Componente